

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1067/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

recante adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo paragrafo, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre in Lituania; è

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° gennaio 2006, il coefficiente correttore applicabile, a norma dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese di seguito elencato, è stabilito come segue:

— Lituania 80,1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).